

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 12 febbraio 2020, n. 33
Associazione Comunità Emmanuel ONLUS di Lecce. Rilascio di accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) denominata "Piccoli Passi" sita in Lecce alla Via Ungaro n. 5, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"*.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 2 *"La Comunità alloggio, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere, accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite."*

La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., rubricata *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*, prevede all'art. 24, comma 1 che *"Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6."*

Con nota prot. n. 13/DK17 del 30/11/2017 il legale rappresentante dell'Associazione Comunità Emmanuel O.N.L.U.S. di Lecce ha presentato a questa Sezione istanza di accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio in oggetto ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, dichiarando:

“

(...)

– che la Regione Puglia con atto dirigenziale n 93 del 24.04.2015 ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della struttura riabilitativa psichiatrica Comunità Alloggio (art. 2 del R.R. n. 7/2002) denominata "Piccoli Passi", dalla sede di Lecce – Via Trinchese n° 21 – alla sede di Lecce – Via Ungaro n° 5 – ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 8 e 29, comma 6 ter della L.R. n° 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1 del R.R. 30.7.2009, n. 18, giusta Deliberazione di Giunta del Comune di Lecce n. 613 del 04.07.2012;

– che la Regione Puglia con nota prot. n° A00-183/3721 del 29.08.2017, accertato il possesso dei requisiti necessari all'accredimento della struttura de qua, ha espresso parere favorevole perché la scrivente formuli istanza di accreditamento della Comunità Alloggio Psichiatrica Residenziale "Piccoli Passi".,

ed allegandovi:

“

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 613 del 04/07/2012 e relativo atto convenzionale;
- Copia organigramma personale addetto;
- Dichiarazione del Legale Rappresentante circa la responsabilità sanitaria attribuita alla Dr. ssa Loiacono Donata.”.

Per quanto innanzi;

verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal citato art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017;

richiamato l'art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che “L'accredimento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa” ed il successivo art. 24, comma 3, il quale prevede che “Ai fini della concessione dell'accredimento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accredimento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;

visto l'art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce che “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;

con nota prot. n. A00_183_2213 del 15/02/2018 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, “ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, relativi alla tipologia di struttura “Comunità Alloggio” (art. 2 R.R. n. 7/2002).”.

Con nota prot. n. 87478 del 20/11/2019, trasmessa con PEC in data 21/11/2019 a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante dell'Associazione Comunità Emmanuel ONLUS di Lecce, ad oggetto "Associazione Comunità Emmanuel ONLUS "Piccoli Passi" Lecce.

Accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento per n. 1 Comunità Alloggio con n. 8 posti letto (art. 2 R.R. n. 7/2002), ubicata nel Comune di Lecce alla Via Ungaro n. 5. Parere.", il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL BR hanno comunicato quanto segue:

" (...)

Il personale Medico e Tecnico, incaricato, ha effettuato il sopralluogo in data 12.10.2018 presso la Comunità Alloggio "Piccoli Passi", sita in Lecce alla Via Ungaro n. 5, ed ha riscontrato la documentazione richiesta con nostra nota prot. n. 36137 del 21/05/2018, nonché l'ulteriore documentazione integrata a seguito del sopralluogo di cui sopra e ns. nota prot. nr. 39081 del 20.05.2019.

Sulla scorta dell'attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, il gruppo di lavoro incaricato di dare esecuzione alla richiesta de qua, ha definito l'istruttoria con la sottoscrizione della relazione riassuntiva delle operazioni eseguite con evidenza che:

- a) *Il Dott. Fabio Colonna, nato (...) il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al nr. 4729, indicato quale responsabile sanitario della Comunità Alloggio "Piccoli Passi", giusta nota di riscontro pervenuta a questo Dipartimento in data 23/09/2019 a firma del vice presidente della Associazione Comunità Emmanuel ONLUS, Dott. Daniele Ferrocino, che a ogni buon fine si allega in copia, è specialista in Neurologia, branca affine e non equipollente alla specializzazione in Psichiatria ai sensi del D.M. 30/01/1998 e del D.M. 31/01/1998 e s.m.i.. A tal proposito l'art. 12, comma 4 della L.R. 9/2017 e s.m.i. recita testualmente "Nelle strutture mono specialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente rispetto a quella della struttura, o da altro dirigente del ruolo sanitario individuato dalla disciplina di settore".*
- b) *la documentazione è carente della dichiarazione ex artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 circa "l'insussistenza di cause di incompatibilità previste dall'art. 4 comma 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 e ss.mm.ii. e/o pantouflage (comma 16/ter, art. 53 D.Lgs. 165/2001 inserito con la L. 190/2012) comunque rispetta quanto disposto dall'art. 12 (commi 6,7 e 8 della Legge 9/2017", a firma del dr. Fabio Colonna, indicato quale responsabile sanitario della Comunità Alloggio "Piccoli Passi", giusta nota di riscontro pervenuta a questo Dipartimento in data 23/09/2019 a firma del vice presidente della Associazione Comunità Emmanuel ONLUS, Dott. Daniele Ferrocino, che ad ogni buon fine si allega in copia.*

Letta e fatta propria la relazione sopra richiamata, preso atto della documentazione così come acquisita, si comunica di aver dato esecuzione alla Vostra nota d'incarico e si ritiene che la struttura in oggetto possieda i requisiti ulteriori di accreditamento generali e specifici, strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. 3/2005 e dalla L.R. 9/2017 e loro s.m.i., ad eccezione del requisito relativo ai titoli del responsabile sanitario, dr. Fabio Colonna, nato (...) il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 4729 (vedi punto a).

Ciò posto, anche a riscontro della nota del 18/11/2019, sempre a firma del vice presidente della ONLUS, dott. Daniele Ferrocino (in allegato), si rimette alle Strutture Regionali in indirizzo la valutazione in merito al possesso dei titoli abilitanti del Responsabile Sanitario, dr. Fabio Colonna, di struttura sanitaria monospecialistica psichiatrica. In caso di valutazione favorevole si sollecita la Direzione della Associazione Comunità Emmanuel ONLUS a far pervenire agli scriventi e alla Regione Puglia la dichiarazione ex artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 (punto b) a firma del dr. Fabio Colonna ai fini del completamento dell'iter di accreditamento."

Per quanto sopra, considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 Responsabile sanitario – Requisiti, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "Nelle strutture monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile

sanitario possono essere svolte anche (oltre che da un medico in possesso dei requisiti previsti per l'incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, n.d.r.) da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente rispetto a quella della struttura, o da altro dirigente del ruolo sanitario specificatamente individuato dalla disciplina di settore.”;

- con riferimento alle strutture di riabilitazione psichiatrica, il responsabile sanitario deve pertanto essere in possesso dei requisiti previsti per l'incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica ovvero della specializzazione in Psichiatria o disciplina equipollente;
- il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i. rubricato *“Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.”*, individua, alla *“Tabella B”*, raggruppate per area specialistica, le relative Discipline e le corrispondenti Scuole equipollenti;
- in base alle tabelle relative alle discipline equipollenti di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i., la Neurologia non risulta tra le discipline equipollenti alla Psichiatria;

si propone di rilasciare ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. all'Associazione Comunità Emmanuel ONLUS di Lecce, il cui legale rappresentante è il Dott. Daniele Ferrocino, l'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata *“Piccoli Passi”*, ubicata nel Comune di Lecce alla Via Ungaro n. 5, il cui Responsabile Sanitario è il Dr Fabio Colonna, nato il (*omissis*), medico specialista in Neurologia, con la prescrizione che il legale rappresentante dell'Associazione Comunità Emmanuel ONLUS dovrà provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente Sezione il nominativo e la relativa documentazione, e con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società *“Sol Levante S.r.l.”*, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. all'Associazione Comunità Emmanuel ONLUS di Lecce, il cui legale rappresentante è il Dott. Ferrocino Daniele, l'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata "Piccoli Passi", ubicata nel Comune di Lecce, alla Via Ungaro n. 5, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Fabio Colonna, nato il (*omissis*), medico specialista in Neurologia, con la prescrizione che il legale rappresentante dell'Associazione Comunità Emmanuel Onlus dovrà provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente Sezione il nominativo e la relativa documentazione, e con la precisazione che:
 - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "*Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.*";
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società "Sol Levante S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere "*alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20,*

comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante dell'Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce, con sede legale in Via Don Bosco n. 16, Lecce;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore del DSM ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Lecce.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)